

# *Istituzione del Comitato nazionale per la celebrazione del 50° anniversario dell'Onu\**

## Art. 1

1. In occasione della ricorrenza, nel 1995, del cinquantenario dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, è istituito un Comitato nazionale composto da trenta membri con il compito di promuovere e coordinare le iniziative e le manifestazioni atte a celebrare l'avvenimento. Il Presidente e gli altri membri del Comitato sono scelti tra esponenti delle istituzioni e della cultura nonché del mondo imprenditoriale e del lavoro e sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro degli affari esteri.

## Art. 2

1. Il Comitato di cui all'articolo 1 si avvale, per lo svolgimento delle proprie funzioni, di un ufficio di segreteria, composto da non più di sei unità di personale scelte tra pubblici dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, che appartengano al ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero degli affari esteri ovvero di altre amministrazioni pubbliche. Tali dipendenti sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e, ove occorra, sono collocati in posizione di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per tutta la durata dell'incarico.

2. Il Comitato potrà altresì avvalersi della consulenza del Cerimoniale diplomatico della Repubblica, nonché, per altri aspetti, di uffici pubblici competenti per le relazioni internazionali.

## Art. 3

1. Per la realizzazione delle manifestazioni ed il funzionamento del Comitato e dell'ufficio di segreteria di cui all'articolo 2, ivi compresa l'eventuale corresponsione di rimborsi spese e di compensi nella misura determinata dal Comitato stesso, è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi da iscriverne nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, la quale provvede a somministrare le somme occorrenti mediante aperture di credito a favore del capo della segreteria di importo anche eccedente il limite previsto dalla normativa vigente.

2. In relazione all'eccezionalità dell'evento e alla necessità di fare fronte ai conseguenti adempimenti, i lavori, le forniture e le prestazioni di servizi sono eseguiti anche in deroga alle norme di contabilità dello Stato.

\* Legge n. 153 del 24 aprile 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio 1995.

3. Il rendiconto delle spese sostenute sulle aperture di credito di cui al comma 1 è presentato, entro sei mesi dalla conclusione dell'attività, alla ragioneria centrale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne cura l'inoltro alla Corte dei conti.

#### Art. 4

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 3.200 milioni per l'anno 1995 e a lire 1.800 milioni per l'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Art. 5

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. ■